Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 febbraio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1974, n. 9.

Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:

a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS;

b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:

a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici;

b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro;

c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.

Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.

I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, occorrenti fino al completo trasferimento del personale agli enti destinatari, nonchè per il funzionamento degli uffici e dei comitati di cui alla presente legge, sono prelevati dalle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed erogati secondo

le modalità fissate dal Ministro per i lavori pubblici, nei limiti delle necessità accertate dal Ministro per i lavori pubblici di intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974.

Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 4.

Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere destinato al CER ed ai comitati di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 6.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Art. 7.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA —
LA MALFA — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei tribunali militari territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati i seguenti ufficiali, per il biennio 1973-74:

Tribunale militare territoriale di Torino:

ten. col. Calabrò Guido, dirett. aut. polizia Torino;
ten. col. Oliva Camillo, v. comandante sc. grd. Alessandria;
magg. Bider Umberto, raggruppamento Torino;
magg. Campi Donato, raggruppamento Torino;
cap. Argirò Natale, raggruppamento Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

ten. col. Castelli Giovanni, comandante btg. all. grd. Peschiera;
ten. col. De Gennaro Giuseppe, comandante gruppo Brescia;
magg. Popolizio Pasquale, comandante sezione stradale Mantova;
magg. Barone Francesco, comandante gruppo Verona;
cap. Vicinanza Oreste, btg. allievi grd. Peschiera.

Tribunale militare territoriale di Padova:

ten. col. Scortegagna Aurelio, comandante raggruppamento celere Padova;
magg. Cescon Ivo, dirett. aut. polizia Padova;
magg. D'Alesio Vincenzo, comandante gruppo Treviso;
magg. Ricciato Angelo, raggruppamento celere Padova;
cap. Cuciti Francesco, scuola all. grd. Vicenza.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

ten. col. Caso Guerino, comandante reparto mobile Firenze;
magg. Baggiani Giangualb., comandante sezione stradale Bologna;
cap. Caia Vincenzo, gruppo polfer Bologna;
cap. Cataldo Filiberto, 8° reparto mobile Firenze;
cap. Carlucci Nicola, comandante sezione stradale Reggio Emilia;

Tribunale militare territoriale di Roma:

ten. col. Palumbo Renato, scuola sottufficiali Nettuno;
magg. Ducci Vincenzo, reparto aut. Min. interno;
magg. Montini Alfredo, div. FF.TT. Min. interno;

cap. Scaglione Rodolfo, serv. ass. e att. soc. Ministero interno;
cap. Florita Vincenzo, compartimento polstrada Roma.

Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso Comando militare Sardegna):

ten. col. Iasiello Antonio, comandante sezione stradale Cagliari;
magg. Adamo Mauro, compartimento stradale Cagliari;
magg. Nicolich Giuseppe, direttore aut. polizia Cagliari;
cap. Cossu Paolo, comandante sezione stradale Nuoro;
cap. Criscuolo Michele, gruppo guardie Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

ten. col. Sandrone Bartolomeo, comandante raggruppamento celere Napoli;
magg. Patanè Angelo, raggruppamento Napoli;
magg. Di Venere Vincenzo, raggruppamento Napoli;
magg. Liguori Guglielmo, comandante gruppo Campobasso;
cap. Petraccaro Icilio, direttore aut. polizia Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

ten. col. Nascetti Gino, comandante compartimento stradale Bari;
magg. Radone Rocco, raggruppamento Bari;
magg. D'Amato Carmine, comandante gruppo Foggia;
magg. Aiezza Angelo, ispettorato 13ª zona Bari;
cap. Masi Domenico, C.A.F.C.A.P. Foggia.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

ten. col. Lupo Giovanni, comandante raggruppamento Palermo;
ten. col. Serravalle Enzo, comandante gruppo Messina;
magg. Maiolino Corrado, raggruppamento Palermo;
magg. Basilicò Vittorio, ispettorato 16ª zona Catania;
cap. Presenti Salvatore, raggruppamento Palermo.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

(981)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.N.A.S.A. Cantiere navale Apuania, cantieri di Marina di Carrara e La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società C.N.A.S.A. Cantiere navale Apuania, cantieri di Marina di Carrara e La Spezia, con effetto dal 5 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze e Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.N.A.S.A. Cantiere navale Apuania, cantieri di Marina di Carrara e La Spezia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(1146)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1970, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 3376/9 del 19 ottobre 1973, della presidenza della Corte dei conti con la quale è stato designato quale membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto predetto, in rappresentanza della Corte dei conti, il presidente di sezione dott. Marcello Valentini in sostituzione del prof. dott. Giuseppe Cataldi, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il presidente di sezione dott. Marcello Valentini è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del prof. dott. Giuseppe Cataldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Poggio di Capalbiaccio (Capalbio);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capalbio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il Poggio predetto ha notevole interesse pubblico perchè, ricco di ruderi e ricoperto di una vegetazione mediterranea tipica, crea un quadro ambientale naturale quanto mai suggestivo, e, per la sua integrità, un complesso panoramico veramente eccezionale godibile da numerosi punti di vista e belvederi pubblici, tra cui la strada statale Aurelia;

Decreta:

La zona del Poggio di Capalbiaccio sita nel territorio del comune di Capalbio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord a partire da C. Sdriscia a quota 75 segue verso ovest e successivamente verso sud-ovest una spezzata che si appoggia nell'ordine ai seguenti capisaldi: vetta del Poggio Forane a quota 292, Fonte dello Stregone a quota 86, bivio a quota 19 sulla strada proveniente dal C. dei Marchi per il « Giardino ». Da questo bivio si procede verso sud lungo la strada che conduce a villa Magrini, fino all'incrocio della strada Pedemontana che si segue poi verso est fino all'incrocio con il fosso di Fonte Picchio. Successivamente si risale verso nord il corso di tale fosso, fino ad incontrare il limite del precedente vincolo di Capalbio che si segue sempre verso nord fino al congiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Capalbio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 5 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CAPALBIO - Proposta di vincolo della zona di Capalbiaccio.

E' assente il sindaco, di cui, si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

Su invito del presidente il soprintendente illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche ed ambientali della zona di Capalbiaccio.

Il presidente ringrazia ed invita i presenti ad esprimere la propria opinione. L'ing. Luzzetti ed il dott. Capecchi ritengono la zona proposta al vincolo troppo vasta. **Tutti gli altri componenti la commissione ritengono la zona così come è stata proposta meritevole di salvaguardia, per cui la proposta di vincolo in questione viene approvata a maggioranza di voti, contrari il dott. Capeechi e l'ing. Luzzetti è delimitata come segue:**

a nord a partire da C. Sdriscia a quota 75 segue verso ovest e successivamente verso sud-ovest una spezzata che si appoggia nell'ordine ai seguenti capisaldi: vetta del Poggio Forane a quota 292, Fonte dello Stregone a quota 86, bivio a quota 19 sulla strada proveniente dal C. dei Marchi per il « Giardino ». Da questo bivio si procede verso sud lungo la strada che conduce a villa Magrini, fino all'incrocio della strada Pedemontana che si segue poi verso est fino all'incrocio con il fosso di Fonte Picchio. Successivamente si risale verso nord il corso di tale fosso, fino ad incontrare il limite del precedente vincolo di Capalbio che si segue sempre verso nord fino al congiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

(*Omissis*).

(845)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e zone circostanti del comune di Magliano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 febbraio **1972**, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato e zone circostanti del comune di Magliano in Toscana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Magliano in Toscana;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Magliano in Toscana, dalla cooperativa fra produttori agricoli « Argello », dalla sig.ra Giulia Vivarelli Colonna, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico oltre che per la tipica vegetazione maremmana, anche per il caratteristico, notevole abitato di Magliano, che rimane uno dei punti focali del quadro ambientale, costituendo al tempo stesso un meraviglioso punto di vista e di belvedere verso la campagna circostante medesima. Detta zona, infatti, include il bellissimo comprensorio collinare culminante con l'antico centro storico monumentale, cinto dalle antiche mura castellane e degradante poi verso la pianura fino all'antica abbazia di S. Bruzio;

Decreta:

Il centro abitato e zone circostanti del comune di Magliano in Toscana hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla vetta del Poggio Ghiaccialone a quota 207 in linea retta verso sud-est fino al podere Fabbrica a quota 133. Da tale podere in linea retta fino all'incrocio della strada Magliano in Toscana-Fontanile con il fosso del Butterino. Segue il corso di tale fosso fino all'incrocio con la strada campestre per il podere Scopetelli a quota 39. Da detto incrocio in linea retta fino al bivio della strada della Amiata con la strada campestre per Valloria. Prosegue su tale strada fino a pervenire a Valloria, a quota 77 di qui ancora in linea retta verso nord-ovest fino al bivio a quota 44 della strada Magliano in Toscana-Montiano, con la strada campestre ad ovest del Poggio Bacchino. Prosegue ancora in linea retta fino a S. Crescenzio. Di qui in linea retta fino alla vetta del Poggio Ghiaccialone a quota 207.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Magliano in Toscana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 19 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) MAGLIANO IN TOSCANA - Proposta di vincolo del centro abitato e zona circostante.

E' assente il sindaco, di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità propone l'apposizione di vincolo nella zona così delimitata:

a partire dalla vetta del Poggio Ghiaccialone a quota 207 in linea retta verso sud-est fino al podere Fabbrica a quota 133. Da tale podere in linea retta fino all'incrocio della strada Magliano in Toscana-Fontanile con il fosso del Butterino. Segue il corso di tale fosso fino all'incrocio con la strada campestre per il podere Scopetelli a quota 39. Da detto incrocio in linea retta fino al bivio della strada della Amiata con la strada campestre per Valloria. Prosegue su tale strada fino a pervenire a Valloria, a quota 77 di qui ancora in linea retta verso nord-ovest fino al bivio a quota 44 della strada Magliano in Toscana-Montiano, con la strada campestre ad ovest del Poggio Bacchino. Prosegue ancora in linea retta fino a S. Crescenzio. Di qui in linea retta fino alla vetta del Poggio Ghiaccialone a quota 207.

Ed approva la relativa deliberazione.

(*Omissis*).

(844)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Piemonte e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici, ai fini della concessione, alle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli eventi:

Alessandria - gelate e brinate tardive verificatesi dal 3 aprile al 5 maggio 1973 (art. 7); grandinata del 14 luglio 1973 (art. 7);

Asti - grandinate del 6 luglio e del 16 settembre 1973 (art. 7);

Cuneo - gelate tardive verificatesi dal 1° al 10 aprile 1973 (art. 7); temporali con grandine dei giorni 6, 7, 8 luglio 1973 (articoli 7 e 13); nubifragio con grandine

del 26 agosto 1973 (art. 7); piogge torrenziali dei giorni 17 e 18 settembre 1973 (art. 7);

Novara - grandinate con forte vento del 20 giugno, 5, 8 e 10 luglio 1973 (art. 7); grandinata del 23 settembre 1973 (art. 7);

Torino - gelate tardive verificatesi dal 3 aprile al 5 maggio 1973 (art. 7); grandinate del 20 giugno, 6 e 7 luglio 1973 (art. 7); grandinata e pioggia torrenziale del 14 luglio 1973 (art. 7); grandinate dei giorni 8, 17 luglio 1973, 28 e 29 agosto 1973 e del 23 settembre 1973 (art. 7); nubifragio con grandine del 18 settembre 1973 (art. 7);

Vercelli - gelate e brinate verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1973 (art. 7); grandinata del 23 settembre 1973 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364:

Novara - grandinata con forte vento dell'8 luglio 1973 (art. 5):

comuni di Briona e Barengo, località inclusa tra l'abitato di Briona, Cascina Vallazza; Strada per Proh e frazione Proh;

Torino:

gelate tardive verificatesi dal 3 aprile al 5 maggio 1973 (art. 5):

comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour, Verrua S., tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Giaveno per le località Bacino Imbrifero, Torrente del Sangone;

grandinata del 20 giugno 1973 (art. 5):

comuni di Casalborgone, Lauriano Po, Rivalba, San Sebastiano Po, Sciolze, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Castagneto Po per le località Centro, Borgata, Ossoli, Tamagni, Nosa, Soliti;

comune di Pecetto per le località Tetti Canape, Losera, S. Andrea, Genavrei, Passerano, Gariglia;

comune di Verrua Savoia per le località Camorano, Rivalta, Cocetti;

grandinata del 6 luglio 1973 (art. 5):

comune di Campiglione Fenile per le località Giraudina, Rancela, Castellani, parte S. Michele, Borgo Godino, Castagnerai, parte S. Sea;

comune di Moncalieri per le località dell'intero territorio comunale e parte collinare viticola S. Rocco, Testona, Revisgliasco, Rocciamelone;

comune di Trofarello per l'intero territorio comunale;

grandinata del 10 luglio 1973 (art. 5):

comune di Cavour per le località S. Agostino, S. Antonio, Cappella del Bosco, parte Babano, Mombello, S. Michele, case sparse;

tromba d'aria del 17 luglio 1973 (articoli 4 e 5):

comune di Baldissero T.se per le località Ville Momigliano, Tetti Valentino, Valle Ceppi, Cascina Delfina, Tetti Bagnasecco;

comune di Casalborgone per le località Strada Mongallo, Cerro, Val Scagno, Fondo Val Chiappini, Cairola;

comune di Cinzano per l'intero territorio comunale;

comune di Gassino T.se per la località Bardassano;

comune di Pavarolo per le località Concentrico, Tetti Varetto, Tetti Pesartore, Tetti Gallina, Tetti Viora, Tetti Fantini;

comune di Pino T.se per le località Valle Ceppi, con direzione nord ovest (Tetti Dettoni) per m. 2500 e 500 m. di larghezza;

comune di Rivalba per le località Fantino, Caseppa, Tetti Russi;

comune di Sciolze per le località La Zoppa, Tetti Aia, Freschea, Leschea, Tetti Bianco, Malunga, Valle, Fornace, Tetti, Garrone, La Grangia, Boschi, Tetti Gribaudi;

comune di Montaldo per le località Remondò, Gaffolo, Vernaie, Trinità, Tetti Diesta (art. 4);

grandinata del 23 settembre 1973 (art. 5):

comune di San Raffaele Cimena per le località Val Partengo e Roccone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(941)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 maggio 1953, n. 159, con cui è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1973, con cui è stato costituito il comitato amministrativo della Cassa per il triennio 1973-75;

Considerato che il dott. Alessandro Pistella, chiamato con il citato decreto ministeriale 17 marzo 1973 a far parte del menzionato comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha presentato le dimissioni da direttore generale di questo Ministero;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Renato Veneri, direttore generale reggente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in sostituzione del dott. Alessandro Pistella e per il restante periodo del triennio 1973-75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1973

(1092) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Sostituzione di un componente la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1973 con la quale il direttore di divisione dott. Giuseppe Giordano viene designato membro effettivo in sostituzione dell'ispettore generale dott. Vincenzino Ferrante, collocato a riposo per esodo volontario;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giordano, direttore di divisione del Ministero delle finanze, entra a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Vincenzino Ferrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(989)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Interbimall - Biennale internazionale delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Interbimall - Biennale internazionale delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno » che avrà luogo a Milano dal 18 al 25 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(855)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, relativo alla nomina del collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso;

Ritenuta l'opportunità di nominare il prof. Giorgio Segre quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel collegio dei revisori del Parco nazionale Gran Paradiso in sostituzione del dott. Luigi Lobina, dimissionario;

Decreta:

E' chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso, in sostituzione del dott. Luigi Lobina, dimissionario, il professor Giorgio Segre, con decorrenza da oggi al 28 febbraio 1975, data di scadenza del medesimo collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero » che avrà luogo a Bari dal 30 marzo al 7 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(864)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Marmolevante - Salone internazionale del marmo, delle macchine e degli accessori », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Marmolevante - Salone internazionale del marmo, delle macchine e degli accessori » che avrà luogo a Bari dal 4 al 12 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(860)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1974.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Torino e provincia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 30, primo comma, e 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla facoltà di stabilire tabelle di retribuzioni medie e convenzionali agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 493, sulla proroga al 31 dicembre 1973 dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di coordinamento e di attuazione della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° luglio 1972.

Roma, addì 25 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER IL PERSONALE TAVOLEGGIANTE DIPENDENTE DA PUBBLICI ESERCIZI DI TORINO E PROVINCIA.

CAFFÈ, BARS ED ESERCIZI SIMILARI

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 165.000	150.000
Cameriere	» 140.000	135.000
Aiuto cameriere	» 130.000	115.000

RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 165.000	150.000
Cameriere	» 140.000	135.000
Aiuto cameriere	» 130.000	115.000

Note. — Le retribuzioni medie come sopra determinate sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni lavorativi, comprensivi dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(1025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del fosso Cenicia in comune di Frosinone

Con decreto 12 dicembre 1973, n. 1048, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del fosso Cenicia in comune di Frosinone segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 40 e n. 44 della superficie di mq. 1.500 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale « Lauretana » anche con uno stampato accessorio

Con decreto ministeriale n. 1444 del 22 gennaio 1974 la società in accomandita semplice Fonte Graglia Santuario di Colombo Rossello e C., con sede in Graglia Santuario provincia di Vercelli, è autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale nazionale denominata Lauretana di cui ai decreti ministeriali n. 861 e n. 862 del 19 aprile 1966, oltre che con le etichette allegate ai citati decreti anche con lo stampato accessorio di forma ovale, sul quale si legge « Acqua oligominerale diuretica antiurica » in caratteri di colore rosso su fondo giallo e « Lauretana » in caratteri di colore bianco su fondo rosso.

Di tale stampato si allega esemplare al citato decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con i suddetti decreti n. 861 e n. 862 del 19 aprile 1966.

(1002)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	662,50	662,50	661 —	662,50	—	662,45	662,30	662,50	662,50	662,50
Dollaro canadese .	676,30	676,30	674,50	676,30	—	672,35	676 —	676,30	676,30	676,30
Franco svizzero .	204,04	204,04	203,25	204,04	—	204,05	203,93	204,04	204,04	204,04
Corona danese .	101 —	101 —	100,45	101 —	—	101,05	100,95	101 —	101 —	101 —
Corona norvegese .	112,77	112,77	112.40	112,77	—	112,75	112,83	112,77	112,77	112,77
Corona svedese .	139,50	139,50	139,75	139,50	—	139,50	139,50	139,50	139,50	139,50
Fiorino olandese	231,24	231,24	231,25	231,24	—	231,20	231,15	231,24	231,24	231,24
Franco belga .	15,89	15,89	15,90	15,89	—	15,85	15,8850	15,89	15,89	15,89
Franco francese	131,60	131,60	132,25	131,60	—	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60
Lira sterlina .	1474,20	1474,20	1472 —	1474,20	—	1474,15	1473,25	1474,20	1474,20	1474,20
Marco germanico .	239,75	239,75	240,25	239,75	—	239,70	239,70	239,75	239,75	239,75
Scellino austriaco .	32,55	32,55	32,45	32,55	—	32,55	32,5325	32,55	32,55	32,55
Escudo portoghese .	25,20	25,20	25,25	25,20	—	25,25	25,1850	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	11,2025	11,2025	11,1750	11,2025	—	11,20	11,2150	11,2025	11,20	11.20
Yen giapponese	2,235	2,235	2,24	2,235	—	2,23	2,2350	2,235	2,23	2,23

Media dei titoli del 7 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	104,275
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione) .	92,05
» 5 % (Ricostruzione)	99,10
» 5 % (Riforma fondiaria) .	97,30
» 5 % (Città di Trieste) .	99,35
» 5 % (Beni esteri)	96,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,975
» 5,50 % » » 1968-83 .	93,55
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,875
» 6 % » » 1970-85 .	97,625
» 6 % » » 1971-86 .	97,90
» 6 % » » 1972-87 .	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,225
» » » 5,50 % 1977 .	101,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	99,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	662,40
Dollaro canadese . . .	676,15
Franco svizzero .	203,985
Corona danese .	100,975
Corona norvegese .	112,80
Corona svedese . .	139,50
Fiorino olandese .	231,195
Franco belga	15,887
Franco francese	131,60
Lira sterlina .	1473,725
Marco germanico	239,725
Scellino austriaco	32,541
Escudo portoghese .	25,192
Peseta spagnola	11,209
Yen giapponese	2,235

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 gennaio 1974, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 81, è stato dichiarato inammissibile in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1970 dal direttore di seconda classe del ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato Pinelli dott. Vincenzo, avverso il rapporto informativo dell'anno 1967 su cui è stato fondato il giudizio complessivo di « ottimo » attribuitogli dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 luglio 1968.

(956)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 gennaio 1974, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 82, è stato dichiarato inammissibile in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 21 aprile 1970 dal direttore di seconda classe del ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato Pinelli dott. Vincenzo, avverso il silenzio-rifiuto del consiglio di amministrazione sul gravame gerarchico del 26 maggio 1969 inteso ad ottenere il ritrasferimento dalla ragioneria provinciale dello Stato di Milano a quella di Torino.

(957)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 21, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario della signora Gulich Anna in Marcon, da Trieste, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni italiani perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(958)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 20, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario della S. r. l. Molini a cilindri fratelli Pocecco e C., proposto avverso la concessione dell'indennizzo per beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(959)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1973, registro n. 12, foglio n. 95, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 26 settembre 1972, proposto dalla S.p.a. Maxmarket supermercati alimentari, con sede legale in Spinea (Venezia), via delle Industrie n. 8, avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 17 giugno 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima società contro il provvedimento del prefetto di Sondrio in data 25 maggio 1970, con il quale è stata negata alla predetta l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio commerciale della grande distribuzione in Sondrio, zona Centro.

(915)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1974, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 230, è stato accolto il ricorso presentato in data 5 aprile 1972 dal sig. Aldo Pachera, nella sua qualità di sindaco pro-tempore del comune di Rivoli Veronese, avverso il provvedimento n. 75278 con il quale il Ministero della agricoltura e delle foreste, in data 27 novembre 1971 ha respinto, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso gerarchico improprio prodotto dal sindaco medesimo contro la deliberazione n. 6 del 18 giugno 1971 del comitato provinciale della caccia di Verona, con la quale era stata rinnovata la riserva sociale di caccia « Cavajon Affi ».

(1102)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 15 giugno 1973, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Corradi Corrado, carabiniere ausiliario, il 16 maggio 1971 in Campofelice di Roccella (Palermo). — Scorta un'autovettura sbandare, incendiandosi, nel corso di una gara automobilistica, accorreva prontamente, riuscendo, unitamente ad altri animosi, a trarre in salvo il pilota dalle lamiere arroventate.

Rizzotti Giovanni, il 16 maggio 1971 in Campofelice di Roccella (Palermo). — Scorta un'autovettura sbandare, incendiandosi, nel corso di una gara automobilistica, accorreva prontamente, riuscendo, unitamente ad altri animosi, a trarre in salvo il pilota dalle lamiere arroventate.

Russo Giovanni, il 16 maggio 1971 in Campofelice di Roccella (Palermo). — Scorta un'autovettura sbandare, incendiandosi, nel corso di una gara automobilistica, accorreva prontamente, riuscendo, unitamente ad altri animosi, a trarre in salvo il pilota dalle lamiere arroventate.

Tasciotti Arcangelo, maresciallo maggiore dei carabinieri, il 4 novembre 1971 in Capua (Caserta). — Penetrato in un edificio in fiamme, riusciva ad interrompere la fuoruscita del gas dalla bombola, che aveva causato il sinistro, portandola, quindi all'aperto.

Brogna Francesco, brigadiere dei carabinieri, il 4 novembre 1971 in Capua (Caserta). — Con una scala di fortuna si portava al primo ed al secondo piano di un edificio in fiamme, riuscendo a trarre in salvo numerose persone, che vi erano restate bloccate in preda al panico.

Santoro Angelo, brigadiere dei carabinieri, il 22 novembre 1971 in Giffoni Sei Casali (Salerno). — Durante un ordinario servizio di vigilanza, avvertito che un violento incendio, si era sviluppato in un'abitazione, accorreva immediatamente, prodigandosi, con generosa abnegazione, insieme ad un subalterno, nelle rischiose operazioni di soccorso alle persone in pericolo e riuscendo, inoltre, a spegnere le fiamme ed a contenerne i danni.

Ruopolo Giovanni, carabiniere, il 22 novembre 1971 in Giffoni Sei Casali (Salerno). — Durante un ordinario servizio di vigilanza, avvertito che un violento incendio, si era sviluppato in un'abitazione, accorreva immediatamente, prodigandosi, con generosa abnegazione, insieme ad un superiore, nelle rischiose operazioni di soccorso alle persone in pericolo e riuscendo, inoltre, a spegnere le fiamme ed a contenerne i danni.

Angelotti Angelo, appuntato dei carabinieri, il 15 marzo 1972 in La Spezia, frazione S. Bartolomeo. — Benchè poco esperto nel nuoto, si tuffava vestito nelle profonde acque di un porto per soccorrere, con generoso ardimento, un bambino, accidentalmente cadutovi. Stremato dallo sforzo, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

Dominici Mario, brigadiere dei carabinieri, il 16 marzo 1972 in Fombio (Milano). — Nel corso di un servizio di vigilanza notturna, scorto un uomo, che, accidentalmente, era precipitato, a bordo della propria autovettura, nelle gelide acque di un canale, non esitava generosamente a calarvisi, traendo in salvo, a fatica, il malcapitato e provvedendo a condurlo in ospedale, dopo averlo rianimato.

Ruggeri Francesco, carabiniere, il 24 aprile 1972 in Palermo. — Udita, nottetempo, una violenta deflagrazione, accorreva prontamente sul luogo del sinistro e, noncurante delle fiamme, con generoso slancio, s'introduceva più volte nell'immobile, in preda all'incendio, per trarre in salvo una donna e portare all'esterno, spegnendola, la bombola di gas, che aveva provocato il disastro.

Bonanno Antonio, appuntato dei carabinieri, il 14 agosto 1972 in Genova-Prà. — Affrontava, con ardimentosa decisione, in uno stabilimento balneare, in cui sostava libero dal servizio con la famiglia, un energumeno, che impugnava una pistola e, disarmatolo, lo arrestava.

Abazia Leonardo, carabiniere, il 30 agosto 1972 in Lucera (Foggia). — Non esitava a calarsi in un profondo pozzo, riuscendo a salvare una giovane, che vi si era gettata con intento suicida.

(996)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1974, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 dicembre 1971 dall'ing. Francesco Coppola, dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avverso il provvedimento con cui il consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. ha respinto il ricorso dell'interessato concernente il rapporto informativo e il giudizio complessivo per l'anno 1970.

(1051)

Con decreto presidenziale del 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1974, il ricorso straordinario proposto dal dott. Parisi, ex dipendente dell'Istituto italiano di medicina sociale, in data 2 agosto 1972, avverso il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento dello stipendio ed altre competenze per mansioni superiori svolte, è stato respinto.

(1052)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Carmela Corvaia, nata a Messina il 16 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Messina in data 4 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Messina.

(1006)

Il dott. Corrado Sfacteria, nato a Messina il giorno 23 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 31 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Messina.

(1007)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Alfonso Barbieri, nato a Limbadi (Catanzaro) il 15 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 26 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(900)

Il dott. ing. Paolo Barozzi, nato a Modena il 24 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 31 agosto 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(901)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 373, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 marzo 1970 dal prof. De Robertis Francesco, avverso la decisione della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Bari, che non ha valutato il servizio prestato dall'interessato nei corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza nella scuola media degli ex P.A.T.

(1003)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 374, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 dicembre 1968 dalla professoressa Fabrizi Anna, avverso la mancata nomina da parte del provveditore agli studi di Napoli per l'insegnamento di educazione artistica, nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1968-69.

(1004)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 350, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 maggio 1966 dall'O.N.I.G., avverso il silenzio rifiuto del Ministero della pubblica istruzione per la mancata assunzione del sig. Chiarello Antonio nel ruolo del personale ausiliario delle scuole medie.

(1045)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 352, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 febbraio 1966 dall'O.N.I.G., avverso il silenzio rigetto opposto dal provveditore agli studi di Taranto sul ricorso gerarchico prodotto dal suddetto ente, per la nomina di due bidelli supplenti Guerriero Egidio e Calderoni Vita, presso la scuola media « G. Galilei » di Taranto.

(1046)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 77, foglio n. 116, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 17 settembre 1969 dal sig. Modestini Antonio, avverso le risultanze finali del concorso a tre posti di aiutante tecnico in prova, bandito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Foligno (Perugia) a norma dell'art. 9 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, con deliberazione del 15 luglio 1968.

(1044)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 giugno 1966 dall'O.N.I.G., avverso il silenzio rifiuto opposto dal Ministero della pubblica istruzione all'atto di diffida, notificato al Ministero medesimo in data 17 dicembre 1965, a provvedere sulla richiesta di assunzione diretta nel ruolo del personale ausiliario delle scuole medie dell'invalido civile di guerra Carofa Gianfranco, presso la scuola media « Carducci » di Santa Marinella.

(1047)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 30 settembre 1973 all'11 ottobre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2663/73 e n. 2712/73

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 30-9-1973 al 4-10-1973	Dal 5-10-1973 all'11-10-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	37.500,00	37.500,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	4.375,00	2.500,00
11.01-C	Farina d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-A-III	Semole e semolini d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-B-I-a-1	Cereali mondati, decorticati o pilati, d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-B-I-b-1	Cereali mondati e tagliati o spezzati detti « grutze » o « grutten », d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati, decorticati o pilati anche tagliati o spezzati di frumento	41.562,50	41.562,50
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento	43.750,00	43.750,00
11.02-C-III	Cereali perlati d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-D-I	Cereali soltanto spezzati di frumento	31.875,00	31.875,00
11.02-D-III	Cereali soltanto spezzati d'orzo	3.825,00	3.825,00
11.02-E-I-a-1	Cereali schiacciati d'orzo	3.825,00	3.825,00
11.02-E-I-b-1	Fiocchi d'orzo	5.250,00	5.250,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati, fiocchi, di frumento	43.750,00	43.750,00
11.02-F-I	Agglomerati, pellets, di frumento	31.875,00	31.875,00
11.02-G-I	Germi, anche sfarinati, di frumento	7.812,50	7.812,50
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	55.625,00	55.625,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa dalla farina	41.562,50	41.562,50
11.07-A-II-a	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	6.675,00	6.675,00
11.07-A-II-b	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma diversa dalla farina	4.987,50	4.987,50
11.07-B	Malto torrefatto	5.812,50	5.812,50
23.02-A-I-a	Crusche, ecc. di granturco o di riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 35 % in peso	2.800,00	2.800,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, ecc. di granturco o di riso, altri, aventi tenore amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 % in peso, ecc.	2.800,00	2.800,00
23.02-A-I-b-2	Crusche, ecc. di granturco o di riso, altri, non nominati	2.800,00	2.800,00
23.02-A-II-a	Crusche, ecc. di cereali diversi dal granturco o dal riso, aventi tenore amido inferiore o uguale a 28 %, ecc.	2.800,00	2.800,00
23.02-A-II-b	Crusche, ecc. di cereali diversi dal granturco e dal riso, altri	2.800,00	2.800,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(947)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

IL PRESIDENTE

DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971 riguardante l'approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 25 del 24 giugno 1971;

Vista la deliberazione in data 12 ottobre 1973 del consiglio di amministrazione;

Accertata la vacanza del posto di direttore dell'osservatorio;

Dispone:

Art. 1.

A norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale citato in premesse, è indetto un concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore dell'osservatorio con il trattamento economico iniziale previsto dall'ex coefficiente 580 del ruolo del direttore dell'osservatorio.

Art. 2.

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche, naturali, ingegneria.

L'osservatorio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Non possono accedere allo impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, viale Romolo Gessi, 4 - 34100 Trieste, le domande di ammissione redatte in bollo, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) il domicilio;
6) il titolo di studio posseduto;
7) le eventuali condanne penali riportate o pendenti;
8) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica o le qualifiche rivestite, nonchè la decorrenza della reimmissione nei ruoli e delle eventuali diverse qualifiche;
9) la posizione nei riguardi del servizio militare;
10) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio;
11) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per disguido o mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito stesso da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal capo della amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono allegare alla domanda, in 5 copie ogni altro titolo ritenuto utile ai fini del concorso. I titoli posseduti dai candidati nel campo delle discipline geofisiche ed affini verranno valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto delle qualità del servizio prestato, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, del profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, delle pubblicazioni scientifiche nonchè della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso nonchè dei titoli da valutare per la graduatoria dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire unitamente alla domanda d'ammissione i documenti in bollo comprovanti i titoli stessi.

Art. 6.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli su precisati. A parità di punteggio complessivo si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati verranno invitati a presentare entro il termine che verrà fissato, la documentazione comprovante i requisiti di preferenza su menzionati.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale a norma dell'art. 6 del regolamento organico citato in premesse.

Trieste, addì 12 ottobre 1973

Il presidente: MORELLI

(1156)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 66, foglio n. 359, avrà luogo il giorno 1° marzo 1974, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto professionale per il commerciò « Giulio Romano », via della Paglia n. 50, Roma.

(1072)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 72 Difesa, foglio n. 218, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1973 (registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1973, registro n. 25 Difesa, foglio n. 267) e il decreto ministeriale 18 aprile 1973 (registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1973, registro n. 51 Difesa, foglio n. 287) con i quali è stato modificato il citato decreto ministeriale 21 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1973, in corso di perfezionamento, con il quale l'ispettore generale Gamba dottor Severino, membro dell'anzidetta commissione esaminatrice, è stato collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° giugno 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che l'ispettore generale (ora dirigente generale) Scorda dott. Martino, membro della commissione esaminatrice di cui sopra, è indisponibile per sopravvenute esigenze di servizio;

Considerata la necessità di sostituire i predetti funzionari onde dar corso all'espletamento del concorso le cui prove scritte sono state già effettuate;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 21 ottobre 1972 con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, è modificato nel senso che il dirigente superiore Verde dott. Vincenzo e il dirigente superiore Marangi dott. Giacomo sono nominati membri della predetta commissione esaminatrice in sostituzione dell'ispettore generale Scorda dott. Martino (ora dirigente generale) e dell'ispettore generale Gamba dott. Severino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1973
Registro n. 87, *foglio n.* 71

(1075)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro e del segretario aggiunto della 20ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di sezione Murru dott. Efisio, membro della 20ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Ciocca dott. Ferdinando, segretario aggiunto della 20ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, viene nominato membro della sottocommissione medesima in sostituzione del direttore di sezione Murru dott. Efisio, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute.

La nomina a segretario aggiunto della predetta 20ª sottocommissione viene conferita al direttore di sezione Coppola dott.ssa Giovanna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1973
Registro n. 40 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 258

(1062)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1973, registro n. 41, foglio n. 38, con il quale l'ispettore generale Lanzetta dott. Ettore è stato nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Considerato che il predetto è stato collocato a riposo, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 30 giugno 1973;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Lanzetta Ettore;

Decreta:

Articolo unico

Il dirigente superiore Trimarchi dott. Giuseppe è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XI), indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, in sostituzione dell'ispettore generale Lanzetta dott. Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 322

(1056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107; decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Garzia dott. Ettore .	punti	90,90	su 132
2. Zovi dott. Elio	»	87,70	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	84,07	»
4. Genoviva dott. Giovanni	»	84,00	»
5. Chiarapini dott. Fausto	»	81,68	»
6. De Angelis dott. Vittorio	»	80,25	»
7. Pulli dott. Italo	»	79,00	»
8. Marino dott. Oreste	»	77,00	»
9. Tollis dott. Aldo	»	76,86	»
10. Mistretta dott. Francesco	»	76,00	»
11. Maiorano dott. Luciano	»	75,04	»
12. Pasquale dott. Giusto .	»	72,50	»
13. Antinori dott. Giovanni	»	71,38	»
14. Bosco dott. Giuseppe	»	71,06	»
15. Grenzi dott. Massimiliano	»	69,88	»
16. Mignone dott. Pasquale	»	69,18	»
17 Zerbinati dott. Guerrino	»	67,92	»
18. Gerardi dott. Antonio .	»	67,00	»
19. Orlando Zon dott. Italo	»	66,25	»
20. Lo Valvo dott. Guido .	»	64,54	»
21. Ghisu dott. Elio	»	63,25	»
22. Dedoni dott. Livio .	»	62,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1158)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità del 22 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativa alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Lo Preyato dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Gelati dott. Claudio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Milano;

Seren prof. Ennio, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Balducci dott. Mario, veterinario direttore aggiunto in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Bergamo;

Canteni dott. Oreste, veterinario consorziale di Busto Garolfo.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano, dei comuni interessati.

Milano, addì 24 dicembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(1065)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10468 del 21 novembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1970;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto del 17 settembre 1973, n. 7248;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato in premessa:

1. Paniccia Maria	punti	60,652	su 100
2. Saccuti Adele	»	54,080	»
3. Guiglia Vittorina	»	47,059	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 gennaio 1974

Il medico provinciale: Fischetti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 341 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle candidate stesse;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Paniccia Maria: Sora, condotta unica;
2) Saccuti Adele: Castelliri, condotta unica;
3) Guiglia Vittorina: Colle S. Magno, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Sora, Castelliri e Colle S. Magno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 gennaio 1974

(1066) *Il medico provinciale*: Fischetti

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 giugno 1973, n. 26.

Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani e dell'assistenza sanitaria generica e farmaceutica agli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 29 *del 9 giugno* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1973 e sino a quando non verranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede, con le modalità indicate negli articoli seguenti:

a) al versamento di contributi annui in favore delle casse mutue artigiani operanti in Sicilia che abbiano deliberato o delibereranno l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

b) al versamento di contributi annui in favore delle casse mutue per gli esercenti attività commerciali operanti in Sicilia, che abbiano deliberato o delibereranno l'estensione della assistenza sanitaria generica domiciliare ed ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

I contributi previsti dalla presente legge debbono essere utilizzati esclusivamente per le forme di assistenza indicate alle lettere *a)* e *b)*

Resta salva la facoltà delle casse mutue di deliberare l'imposizione di contributi integrativi a carico degli assistiti, per gli oneri eccedenti i contributi regionali.

Art. 2.

Le forme di assistenza previste dalla presente legge spettano, in forma diretta od indiretta, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali e loro familiari, aventi diritto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie rispettivamente ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonchè ai pensionati e loro familiari iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 27 febbraio 1963, n. 260, e 22 luglio 1966, n. 613.

Gli aventi diritto fruiscono della assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, e su prescrizione adottata dai medici convenzionati con le casse mutue, a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede annualmente all'impegno degli stanziamenti ed al riparto di essi fra le casse mutue artigiani e commercianti, in proporzione al numero degli assistibili di cui all'art. 2 risultanti dagli elenchi approvati dalle competenti commissioni provinciali con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè al numero dei pensionati assistiti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 27 febbraio 1963, n. 260, e 22 luglio 1966, n. 613.

Alle casse mutue saranno versati acconti trimestrali anticipati, pari, complessivamente, all'80 per cento delle quote risultanti dalla applicazione del comma precedente.

Qualora le somme complessivamente erogate a titolo di acconto si rivelassero superiori agli oneri sostenuti dalla casse mutue, risultanti dai conti consuntivi previsti dal successivo art. 4, si farà luogo al conguaglio dell'eccedenza sugli acconti spettanti per l'anno successivo.

Art. 4.

Al pagamento del saldo si provvederà a seguito della presentazione dei bilanci consuntivi, debitamente approvati, riguardanti l'anno cui il contributo si riferisce.

L'onere complessivo della spesa, ai fini della determinazione del contributo per le forme di assistenza previste dalla presente legge, viene determinato in misura corrispondente al costo degli onorari medici e dei medicinali, quale risulta dal bilancio consuntivo di cui al primo comma, al netto, per quanto riguarda i farmaci, degli sconti previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 629, modificato con l'art. 43 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

Le casse mutue hanno l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con i medici.

Per le spese generali e di gestione sarà corrisposta alle casse mutue una aliquota pari al 2,50 per cento dell'onere come sopra determinato.

Art. 5.

Per il corrente esercizio finanziario l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione farà luogo al versamento della prima rata, relativa ai mesi di agosto e settembre dell'anno 1973, entro 60 giorni dalla data prevista dall'art. 1.

Per gli esercizi finanziari successivi, le casse mutue, al fine di ottenere il pagamento del contributo, dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro il 31 gennaio, una relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 6.

L'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione effettua, anche a mezzo degli organi periferici, controlli ispettivi sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 7.

A partire dall'esercizio finanziario in corso, i contributi previsti **per l'assistenza sanitaria generica dalle leggi** numeri 30 **e 31 del 25 novembre 1966 saranno erogati con le modalità** previste **dalla presente legge. Le rate maturate alla data di** entrata **in vigore della presente legge saranno versate alle casse** mutue **entro 30 giorni dalla data medesima.**

Art. 8.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, la spesa di L. 3.560.000.000, così ripartita:

per le finalità dell'art. 1, lettera *a)*: L. 2.100.000.000;

per le finalità dell'art. 1, lettera *b)*: L. 210.000.000 per l'assistenza generica; L. 1.250.000.000 per l'assistenza farmaceutica.

Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa annua di L. 8.544.000.000, così ripartita:

per le finalità dell'art. 1, lettera *a)*: L. 5.040.000.000;

per le finalità dell'art. 1, lettera *b)*: L. 504.000.000 per l'assistenza generica; L. 3.000.000.000 per l'assistenza farmaceutica.

Art. 9.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

In dipendenza del primo comma del presente articolo, lo elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
—	—
Partita che si riduce:	
Interventi sociali: emigrazione ed assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti (in meno)	3.560 —

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
—	—
Partita che si aggiunge:	
Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani e dell'assistenza sanitaria generica e farmaceutica agli esercenti attività commerciali . .	3.560 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 giugno 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

(732)

LEGGE 28 giugno 1973, n. 27.
Norme in materia sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *giugno* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la sanità svolge, nell'ambito del territorio della Regione, le attribuzioni di cui al decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111, e quelle relative alle materie indicate nell'art. 8 — Assessorato della sanità — della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

L'assessorato regionale della sanità, oltre a svolgere la normale attività amministrativa, programma e promuove ogni iniziativa nelle seguenti materie:

a) igiene ambientale;

b) prevenzione individuale e collettiva, cura e riabilitazione;

c) lotta contro le malattie di rilevanza sociale;

d) aggiornamento e specializzazione del personale medico e formazione del personale sanitario non medico;

e) educazione sanitaria ed ogni attività di ricerca ad essa connessa;

f) profilassi veterinaria;

g) distribuzione di farmacie e prestazioni termali;

h) inquinamento atmosferico delle acque e del suolo;

i) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

l) igiene e sicurezza in ambienti e occasioni di lavoro;

m) vaccinazioni e profilassi delle malattie infettive e parassitarie.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, numero 132, e nei relativi decreti delegati si applicano nel territorio della Regione, ai sensi anche dell'art. 67 della legge medesima, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Nell'ambito delle competenze regionali, le norme della citata legge riferite agli organi statali, sono applicate come segue:

a) le attribuzioni riferite dalla citata legge al Ministero della sanità e quelle amministrative genericamente riferite alla Regione sono svolte dall'assessore regionale per la sanità ai sensi del decreto presidenziale 9 agosto 1956, n. 1111, e della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

b) competono al presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, la costituzione, la fusione e la concentrazione di enti ospedalieri previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma primo e secondo, della stessa legge.

Art. 3.

Il decreto di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è adottato dall'assessore regionale per la sanità.

Le indennità previste dal decimo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono stabilite con legge regionale.

Alla nomina del commissario di cui all'art. 5 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, si provvede con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

(*Dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale* 12 *giugno* 1973, *n.* 88).

Fermo restando il disposto dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano nella Regione siciliana il n. 3 del primo comma, il n. 3 del secondo comma ed il numero 4 del terzo comma dello stesso articolo.

Art. 5.

(*Con sentenza della Corte costituzionale n.* 88 *del* 12 *giugno* 1973 *è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo limitatamente alle parole* « nominati dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa consultazione dei gruppi dell'assemblea regionale »).

Il n. 1) del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« 1) da nove membri nominati dal presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'assemblea regionale, riservando tre dei nove membri alle minoranze più rappresentative della assemblea stessa ».

Art. 6.

Nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in caso di votazioni, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il collegio dei revisori previsto dall'art. 12 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituito con decreto dell'assessore regionale per la sanità, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

b) un membro designato dalla presidenza della Regione, ragioneria generale;

c) un membro designato dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

d) un membro prescelto dall'assessore regionale per la sanità.

Il collegio dura in carica cinque anni.

Art. 8.

Il controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi degli enti ospedalieri è esercitato dalle competenti commissioni provinciali di controllo, integrate dal medico provinciale e da un dirigente del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale.

Art. 9.

Per la formulazione del piano regionale ospedaliero di cui all'art. 29 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè per l'esercizio delle funzioni già previste dalla legge regionale 23 marzo 1967, n. 24, e per lo studio dei problemi relativi alla nuova struttura dei servizi sanitari, l'assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato regionale di programmazione sanitaria.

Spetta, altresì, al predetto comitato il compito di elaborare un piano regionale sanitario che tenga conto di tutte le strutture pubbliche e private esistenti, ispirato alla esigenza di programmare strutture ed organismi sanitari, in cui trovino accoglimento i principi di un intervento unitario e globale, per quanto attiene ai tempi della prevenzione, cura e recupero, articolati attorno ad un organismo di uno o più comuni (unità sanitaria locale), preposto all'attuazione di tutti gli interventi sanitari per la tutela della salute dei cittadini presenti in quel territorio.

Il comitato può altresì proporre variazioni al piano.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il comitato di cui al presente articolo terrà conto della necessità di coordinare il programma ospedaliero regionale con le linee del programma sanitario regionale di cui il programma ospedaliero sarà uno stralcio.

Nessuna nuova opera di costruzione e trasformazione potrà essere realizzata se non sia prevista nel predetto piano, salvo adattamenti e ampliamenti dovuti ad esigenze di funzionalità.

Il comitato di cui al presente articolo presieduto dall'assessore regionale per la sanità è composto secondo quanto previsto dall'art. 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Ne fanno, altresì, parte:

i veterinari provinciali delle province siciliane;

il direttore regionale e l'ispettore regionale tecnico dell'assessorato regionale della sanità.

Un dirigente del ruolo del personale amministrativo della Regione in servizio presso il predetto assessorato svolge le funzioni di segretario.

Il comitato elegge nel suo seno il vice presidente ed è convocato ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il piano regionale ospedaliero e quello sanitario sono approvati con legge regionale.

La legge regionale 23 marzo 1967, n. 24, è abrogata.

Art. 10.

Rimangono salvi i provvedimenti regionali già adottati in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le norme della presente legge si applicano anche alle unità ospedaliere circoscrizionali di cui alle leggi regionali 5 luglio 1949, n. 23 e 14 ottobre 1965, n. 31.

Art. 11.

Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei sanitari presieduto dal direttore sanitario è così composto:

1) dai primari ed aiuto dirigenti presso l'ente ospedaliero e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;

2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore ai due quinti dei componenti del consiglio eletti, in separate assemblee, dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero, nonchè dagli assistenti di ruolo degli Istituti clinici universitari, ove esistano; ove il numero degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;

3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista;

4) da rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico, secondo la definizione del quarto e quinto comma dell'art. 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, eletti in assemblea di tale personale, in numero uguale e non superiore a un quinto dei componenti del consiglio.

Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti e assistenti, direttori di farmacia, rappresentanti del personale ausiliario o del personale tecnico, secondo le norme previste nel precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.

Il consiglio dei sanitari ed il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

Art. 12.

Le designazioni dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione, attribuite dal decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130, alla competenza del Ministero della sanità, sono effettuate dall'assessore regionale per la sanità, il quale chiama a farne parte funzionari regionali in servizio presso l'assessorato regionale della sanità ovvero funzionari del Ministero della sanità.

Art. 13.

E' fatto obbligo a tutti gli ospedali di istituire corsi di preparazione, formazione e qualificazione del personale infermieristico e tecnico sanitario.

Con successiva legge saranno emanate le norme che disciplineranno questa materia.

I corsi previsti nel presente articolo si riferiscono al personale in servizio presso gli ospedali alla data di approvazione della presente legge.

Norme transitorie

Art. 14.

I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri devono essere eletti entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Decorso infruttuosamente tale termine l'assessore regionale per gli enti locali provvede alla nomina di un commissario *ad acta* presso quell'ente locale non adempiente.

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'art. 4 della presente legge non si applica fino al 31 dicembre 1975.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 giugno 1973

GIUMMARRA

MAZZAGLIA

(733)

LEGGE 30 luglio 1973, n. 28.

Provvidenze per la vitivinicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'8 agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso dell'1,50 per cento a favore delle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, ai consorzi agrari provinciali nonchè agli altri enti per gli enopoli da essi stessi gestiti, per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito e quello a carico di ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge il contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), previsto dall'art. 12 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è elevato di lire 1.350 milioni a decorrere dallo esercizio finanziario 1973; il tasso di interesse di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche è ridotto all'1,50 per cento.

Per l'applicazione del precedente comma il contributo dell'I.R.C.A.C. a favore degli Istituti di credito è elevato al 6,50 per cento.

La durata delle anticipazioni bancarie dovrà essere non inferiore a mesi sei, salvo rinnovo, anche parziale, per un periodo analogo.

Art. 3.

Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito a fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di Istituti e aziende di credito operanti in Sicilia per la concessione di una ulteriore anticipazione, in aggiunta all'anticipazione prevista dalle

norme sul credito agrario, alle coperative, cantine sociali e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, nonchè ai consorzi agrari provinciali, per gli enopoli da essi gestiti, per il conferimento di uva all'ammasso volontario.

Tale anticipazione aggiuntiva, in ogni caso, non può superare il 25 per cento dell'anticipazione globale che è determinata nella misura del 90 per cento del prezzo di orientamento stabilito per i rispettivi tipi di vino per l'annata in corso dai regolamenti della Comunità economica europea.

Ai fini della determinazione del corrispettivo prezzo per quintale di uva base 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino deve essere moltiplicato per dieci.

Art. 4.

L'Istituto regionale per il credito alle cooperative, su istanza dell'ente interessato che indicherà l'Istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione aggiuntiva di cui all'articolo precedente ai fini dell'erogazione di detta anticipazione aggiuntiva.

Ove, per cause non imputabili agli enti ammassatori, i ricavi netti dell'annata consentano una ilquidazione finale inferiore alle anticipazioni bancarie corrisposte nella misura determinata all'articolo precedente, l'I.R.C.A.C. si sostituirà nei confronti degli istituti finanziatori all'ente ammassatore per la copertura del residuo debito, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi, rimanendo espressamente esentati gli istituti finanziatori e l'I.R.C.A.C. dall'escussione degli enti ammassatori.

La gestione del fondo di garanzia previsto dall'art. 3 è affidata all'I.R.C.A.C.

Il consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha altresì il compito di verificare la regolarità della gestione relativamente alle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita del prodotto di ciascun ente ammassatore.

Art. 5.

Il fondo previsto dall'art. 3 è costituito mediante erogazione da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio della Regione.

Per l'esercizio finanziario in corso detta erogazione è determinata in lire 1.000 milioni; per l'esercizio finanziario 1974 in lire 3.000 milioni.

Art. 6.

A partire dalla vendemmia 1973 l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della cooperazione ed alla penetrazione anche all'estero dei vini siciliani, un contributo che per l'esercizio finanziario in corso viene fissato nella misura di lire 1.500 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo indicato nel comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.

Dette somme saranno versate all'Istituto regionale della vite e del vino all'inizio di ciascun esercizio finanziario ed utilizzate su conforme parere di una commissione composta da tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle cooperative, da un rappresentante dell'assessorato della agricoltura e delle foreste e da un rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Art. 7.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, destinato alla propaganda dei prodotti siciliani, è incrementato di L. 300 milioni. Tale incremento è destinato per intero alla propaganda all'estero dei vini siciliani, ai sensi della citata legge regionale n. 14 del 1966.

Art. 8.

Gli interessi maturati dalla data di emissione del decreto relativo alla fidejussione prevista dalla legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 e successive aggiunte e modificazioni e fino al momento dell'effettiva erogazione della somma agli istituti di credito da parte della Regione e gli interessi successivamente maturatisi sulle anzidette partite sono assunti a carico della Regione.

Art. 9.

Il contributo previsto dall'art. 16 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, deve intendersi aggiuntivo ai contributi concessi dalla Regione, dallo Stato o da altri enti ed istituti.

Art. 10.

A tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede ed operanti in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico, di produzione, lavoro, consumo e miste, e che gestiscono impianti o depositi consortili realizzati o ampliati con o senza il concorso dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, possono essere concessi mutui straordinari *una tantum*, assistiti dal concorso sugli interessi assunti dalla Regione in misura che sulle cooperative e loro consorzi gravino interessi passivi dell'1,50 per cento annuo per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari qualunque ne sia il termine, nonchè da prestiti di soci risultanti in bilancio, da spese di primo impianto non coperte da contributi e comunque da debiti aventi data certa ed in essere alla data del 31 maggio 1973.

Detti mutui, di durata non superiore ai venti anni, sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

I mutui straordinari non sono concessi alle società cooperative e loro consorzi che già fruiscono del trattamento previsto dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'articolo 2 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

I finanziamenti e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi con decreto dell'assessore regionale per la agricoltura e le foreste per le cooperative dei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico e dell'assessore per il lavoro e la cooperazione per le altre cooperative.

Alle cooperative e loro consorzi che non siano in grado di offrire idonee garanzie per i mutui straordinari potrà essere accordata la garanzia della Regione.

L'utilizzazione delle somme previste per le finalità del presente articolo è subordinata al parere della commissione indicata nell'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, è modificato come segue:

« Il predetto contributo in ogni caso non potrà essere superiore a L. 300 milioni, nè inferiore a L. 250 milioni, qualunque sia stato l'ammontare complessivo dei quintali di uva ammassata ».

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di L. 200 milioni per le finalità previste all'art. 8 della presente legge.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, la seguente spesa:

a) per le finalità previste all'art. 1, L. 400 milioni;
b) per le finalità previste all'art. 2, L. 1.350 milioni;
c) per le finalità previste all'art. 10, L. 150 milioni;
d) per le finalità previste all'art. 11, L. 150 milioni.

Art. 14.

All'onere di L. 5.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dal capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per il corrente esercizio.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, si farà fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito tributario della Regione.

Art. 15.

In dipendenza del primo comma del precedente art. 14, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si elimina:	
Interventi nel settore dell'agrumicoltura, della vitivinicoltura e delle zootecnia .	4.000 —
Partita che si riduce:	
Interventi nel settore dell'industria e del commercio (in meno) .	1.050 —
Partita che si aggiunge:	
Provvidenze per la vitivinicoltura .	5.050 —

Art. 16.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

D'ALIA — D'ACQUISTO

LEGGE 30 luglio 1973, n. **29**.

Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo fino a tutto il 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'8 agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della predisposizione di misure alternative dirette alla ristrutturazione del settore, per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della So.Chi.Mi.Si. fino a tutto il 31 dicembre 1973, il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 12.000 milioni.

Art. 2.

Per la gestione del fondo di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29.

Art. 3.

All'onere di L. 12.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte, quanto a L. 9.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e quanto a L. 3.000 milioni con parte delle disponibilità accertate con il conto consuntivo al 31 dicembre 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partite che si eliminano:	
Interventi nel settore dell'industria e del commercio	950 —
Interventi nel settore della qualificazione professionale	1.700 —
Interventi nel settore dell'urbanistica . .	4.000 —
Interventi nel settore del turismo . . .	2.000 —
Partita che si riduce:	
Interventi sociali, emigrazione ed assistenza farmaceutica agli artigiani e commercianti (in meno)	350 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per la gestione delle miniere di zolfo fino a tutto il 31 dicembre 1973 . .	9.000 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

LEGGE 30 luglio 1973, n. **30**.

Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'8 agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 800 milioni al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, in relazione all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto a L. 8.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno)	800 —
Partita che si aggiunge:	
Partecipazione della Regione siciliana allo aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)	800 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

LEGGE 30 luglio 1973, n. **31.**

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1973, n. 7, recante norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*8 *agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« Le determinazioni di cui al quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, sono adottate per le province siciliane con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il comitato consultivo per il commercio, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli, da un rappresentante dell'associazione degli imprenditori privati del settore, da un rappresentante dell'E.N.I., da un rappresentante dei gestori degli impianti e da un rappresentante degli Automobile club della Sicilia.

Il decreto suddetto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e dalla data della pubblicazione decorrerà il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze di concessione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

CAPRIA

LEGGE 30 luglio 1973, n. **32.**

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*8 *agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973, n. 27, recante norme in materia sanitaria, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

MAZZAGLIA

LEGGE 30 luglio 1973, n. **33.**

Integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1969, n. 9, riguardante l'indennità di carica agli amministratori comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*8 *agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto altro previsto dalla legge regionale 11 aprile 1969, n. 9, l'indennità mensile di carica ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere fissata dal consiglio comunale sino all'importo di L. 70.000

Art. 2.

Al vice sindaco dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere fissata dal consiglio comunale un'indennità mensile di carica in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti può essere fissata dal consiglio comunale una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

MURATORE

LEGGE 30 luglio 1973, n. **34.**

Concessione di contributi all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra ed aggiunte e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'*8 *agosto* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere allo Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, un contributo straordinario di L. 400 milioni.

Art. 2.

Il n. 10 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, aggiunto con la legge regionale 29 luglio 1957, n. 44, è sostituito dal seguente:

« 10) sussidi e concorsi in favore di enti giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di provvedere alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti, quali versino in stato di bisogno accertato dal sindaco del comune di residenza ».

Art. 3.

Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 13710 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è incrementato, per l'anno 1973, di L. 25 milioni.

Art. 4.

All'onere di L. 425 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio per l'esercizio finanziario 1972, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) .	425 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti a favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra ed aggiunte e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65	425 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1973

GIUMMARRA

MURATORE

(734)

LEGGE 5 ottobre 1973, n. 35.

Provvedimenti straordinari per urgenti interventi di profilassi ed igienico-sanitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 6 *ottobre* 1973).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione nei comuni della Regione di urgenti interventi straordinari per la profilassi, pulizia, disinfezione e disinfestazione, ivi compresa la derattizzazione, per la manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognanti, per l'acquisto o il noleggio delle relative attrezzature, è autorizzata la spesa di L. 5.400 milioni.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a ripartire tra i comuni della Regione la somma di L. 4.700 milioni proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascun comune, tenendo conto della cifra più alta risultante dai dati ufficiali degli ultimi due censimenti. In ogni caso non potrà essere assegnata a ciascun comune una somma inferiore a L. 2.000.000.

Le somme ripartite vengono accreditate dall'assessore regionale per la sanità ai sindaci comuni.

Art. 2.

Nei limiti della somma accreditata il comune delibera tempestivamente gli interventi e le iniziative indicati all'art. 1.

I sindaci trasmettono per conoscenza all'assessore regionale per la sanità copia della delibera anzidetta corredata da una relazione descrittiva degli interventi.

Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale su relazione tecnico-illustrativa degli interventi effettuati, redatta di concerto con l'ufficio sanitario del comune, e viene trasmesso all'assessorato regionale della sanità.

Art. 3.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato, nel limite di L. 300 milioni, ad effettuare spese per l'acquisto di materiale per la disinfezione, la profilassi e la vaccinazione anticolerica e, nel limite di 400 milioni, per attrezzature e materiali igienico-sanitari e di laboratorio destinati agli enti locali.

Art. 4.

Sulle disponibilità della presente legge possono gravare spese già disposte ed obbligazioni assunte dal 1° settembre 1973 per le medesime finalità.

Art. 5.

All'onere di L. 5.400 milioni derivante dalla presente legge ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte:

a) quanto a L. 1.200 milioni con parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

b) quanto a L. 600 milioni con il recupero all'entrata del bilancio per l'anno finanziario in corso di parte delle disponibilità dello stanziamento autorizzato con l'art. 8 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6, versato al fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati a termine dell'art. 10 della legge stessa;

c) quanto a L. 3.600 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso per l'importo a fianco di ciascun capitolo indicato:

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Capitolo 21133 « Contributi alle cooperative, etc. », L. 200 milioni;

Capitolo 21140 « Contributi a favore di coltivatori diretti, etc. », L. 100 milioni;

Capitolo 21142 « Contributi in favore di cooperative etc. », L. 100 milioni;

Capitolo 21221 « Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, etc. », L. 900 milioni;

Capitolo 21452 « Contributi da concordare a termini dallo art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, etc. », L. 300 milioni.

Assessorato regionale delle finanze

Capitolo 14783 « Restituzione e rimborsi, etc. », L. 300 milioni;

Capitolo 24403 « Imposta sul valore aggiunto, etc. », L. 200 milioni.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Capitolo 26102 « Spese per la esecuzione di opere etc. », L. 200 milioni;

Capitolo 26308 « Spese per la esecuzione di opere etc. », L. 300 milioni;

Capitolo 26354 « Spese per la esecuzione di opere etc. », L. 500 milioni.

Assessorato regionale dello sviluppo economico

Capitolo 18660 « Spese relative a lavori, etc. », L. 10 milioni;

Capitolo 28721 « Contributi per la compilazione e la rielaborazione dei piani regolatori, etc. », L. 400 milioni;

Capitolo 28902 « Spese per la manutenzione di strade etc. », L. 90 milioni.

In dipendenza della precedente lettera *a*, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno) . . .	1.200 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti straordinari per urgenti interventi di profilassi ed igienico-sanitari . .	1.200 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 ottobre 1973

GIUMMARRA

MAZZAGLIA

(735)

LEGGE 5 novembre 1973, n. **36**.

Sessioni ordinarie dei consigli dei comuni e dei liberi consorzi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« I consigli comunali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 43 si riuniscono in sessione ordinaria ogni bimestre.

I consigli comunali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 43 si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 137 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni bimestre ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto, per i liberi consorzi e per i comuni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 43, dal primo semestre solare successivo all'entrata in vigore della legge e, per i comuni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 43, dal primo trimestre solare successivo all'entrata in vigore della legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre **1973**

GIUMMARRA

MURATORE

LEGGE 5 novembre 1973, n. **37**.

Provvidenze per la vendemmia 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la vendemmia 1973, l'anticipazione di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare in ogni caso il 25 per cento del prezzo di orientamento diminuito del 10 per cento, stabilito per i rispettivi tipi di vino per l'annata in corso dai regolamenti della Comunità economica europea.

Ai fini della determinazione del corrispettivo prezzo per quintale di uva base 20 gradi Babo, il prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino deve essere moltiplicato per dieci.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

D'ALIA

LEGGE 5 novembre 1973, n. **38**.

Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito alla emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 19, e loro successive modificazioni ed aggiunte, in materia di strumenti urbanistici, ed allo scopo di disciplinare compiutamente il correlativo regime, l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, si applica in Sicilia con le seguenti modifiche ed integrazioni:

« Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1° dicembre 1968 ».

Art. 2.

I comuni hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dei progettisti per la compilazione dei piani particolareggiati, indicati nel precedente art. 1, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione dei relativi strumenti urbanistici, e devono provvedere alla adozione dei piani particolareggiati stessi entro e non oltre i successivi due anni.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 1, i termini predetti, per la nomina dei progettisti e la adozione dei piani particolareggiati, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso di inadempienza, l'assessorato regionale dello sviluppo economico provvede direttamente d'ufficio.

Art. 3.

In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, del piano comprensoriale o del programma di fabbricazione, ed anteriormente alla approvazione dei piani particolareggiati, i comuni hanno facoltà di espropriare le aree sulle quali gravano i vincoli di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Trascorso il termine di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, per l'approvazione o per la rielaborazione, da parte del competente assessorato regionale dello sviluppo economico, gli strumenti urbanistici, regolarmente adottati e trasmessi all'assessorato predetto, diventano efficaci a tutti gli effetti.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

TEPEDINO

LEGGE 5 novembre 1973, n. 39.

Provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalla azienda Mediterranea industria confezioni (M.I.C.) di Sciacca e della S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del 6 novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società M.I.C. (Mediterranea industria confezioni) di Sciacca e la S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone una indennità straordinaria di L. 70.000 mensili, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° agosto 1972 per i lavoratori della M.I.C. e di mesi otto e giorni 15, a decorrere dalla data di cessazione dell'azienda, per i lavoratori della Conadomine.

Art. 2.

Per la liquidazione prevista dall'art. 1 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia in cui ricade l'azienda le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato che i lavoratori, dalla data di chiusura dell'azienda, non risultino, da atti dell'ufficio di collocamento, avviati ad altre attività lavorative per il periodo indicato all'art. 1.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 65 milioni a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dallo stanziamento autorizzato con legge regionale 22 luglio 1972, n. 48, già versato al fondo stesso.

Art. 4.

La legge regionale 22 luglio 1972, n. 48, è abrogata.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

D'ACQUISTO

LEGGE 5 novembre 1973, n. 40.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Montevago per la realizzazione di un centro culturale ricreativo dei giovani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del 6 novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 la spesa di L. 215 milioni quale contributo straordinario in favore del comune di Montevago per la realizzazione di un centro culturale ricreativo dei giovani.

Art. 2.

L'assessore regionale per gli enti locali accrediterà la somma prevista nell'articolo precedente all'amministrazione comunale di Montevago dopo l'approvazione da parte degli organi tecnici competenti del relativo progetto.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nello anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Interventi nei settori dell'agricoltura e dei lavori pubblici (in meno)	215 —
Partita che si aggiunge:	
Concessione di un contributo straordinario al comune di Montevago per la realizzazione di un centro culturale ricreativo dei giovani . .	215 —

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

MURATORE

LEGGE 5 novembre 1973, n. **41.**

Interpretazione autentica dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, riguardante l'estensione al personale dell'amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, deve intendersi nel senso che al personale della amministrazione regionale compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 giugno 1970, l'assegno integrativo mensile nello stesso importo spettante al personale dell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

LEGGE 5 novembre 1973, n. **42.**

Integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, concernente la soppressione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (E.S.C.A.L.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale indicato nell'art. 10 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 25 aprile 1969, n. 10 ed il numero indicato nella relativa tabella è aumentato di tredici unità.

Art. 2.

All'onere di L. 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le relative quote a carico degli assegnatari, degli enti gestori e titolari degli immobili che saranno versate in entrata al bilancio regionale ed occorrendo anche con parte della spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1973

GIUMMARRA

LEGGE 5 novembre 1973, n. **43.**

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1973 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *novembre* 1973)

(736)

LEGGE 7 dicembre 1973, n. **44.**

Contributo in favore della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 12 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, concernente abrogazione di norme aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione, si applicano a decorrere dallo anno accademico 1974-75.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in L. 55 milioni ricadenti nell'anno finanziario 1974, si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con la legge regionale 30 maggio 1972, n. 31.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 dicembre 1973

GIUMMARRA

AVOLA

LEGGE 7 dicembre 1973, n. **45.**

Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 12 *dicembre* 1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il combinato disposto degli articoli 75, 86, 87 e 90 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ai dipendenti dell'amministrazione regionale ed ai dipendenti dello Stato transitati nei ruoli della Regione non si applicano, perchè incompatibili, le disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 dicembre 1973

GIUMMARRA

(737)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1973, n. **24.**

Erogazione per gli anni 1972 e 1973 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

Nel caso di presentazione di domanda di rinuncia di una concessione o di modificazioni sostanziali al servizio, la Regione si riserva il diritto di sottoporre a revisione tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare il concessionario richiedente.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, l'amministrazione regionale può accordare contributi, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, alle aziende che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, di concessione regionale o comunque per disposizione della Regione e che non usufruiscono di altri interventi finanziari sussidi e sovvenzioni da parte dello Stato o della Regione in ordine all'esercizio dei servizi medesimi.

Tali contributi possono essere accordati alle sole linee di competenza regionale ed il relativo importo globale non dovrà, in ogni caso, superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione 1972 e 1973 e relativo a tutto il complesso di autolinee esercitate dall'impresa.

A tal fine, dovrà essere presentata una dichiarazione del concessionario contenente il conto economico della gestione 1972 e 1973, relativo a tutte le attività aziendali, l'elenco di tutte le autolinee esercitate a qualsiasi titolo, le dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni, riguardanti eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972 e 1973, le indicazioni delle percorrenze per le quali è stato adottato il contributo di sorveglianza per gli anni 1972 e 1973, decurtate di quelle non effettuate per sospensioni del servizio o riduzione del programma di esercizio, copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo relative agli interi anni 1972 e 1973, nonchè l'eventuale altra documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

La domanda di contributo, in duplice copia, con l'allegata documentazione, dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'assessorato ai trasporti della Regione.

Art. 3.

Sono esclusi dal contributo gli automezzi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.

Non possono, inoltre, beneficiare del contributo le imprese titolari di concessioni regionali o, comunque, per disposizione della Regione, che non abbiano rispettato le leggi sociali ed il contratto di lavoro, nonchè quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio.

Art. 4.

Il contributo sarà erogato, in relazione alle percorrenze effettuate, in ragione di lire sessanta per autobus/km., entro i limiti di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km., relativa alle corse previste dai disciplinari di concessione e dai provvedimenti delle sole autolinee di interesse regionale, nonchè alle corse bis effettuate e denunciate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Art. 6.

L'assegnazione dei contributi verrà stabilita, per ciascuna richiesta, dalla giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in L. 111.179.220, si fa fronte con l'iscrizione al capitolo 212 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 del fondo di L. 112.000.000 che viene prelevato dal capitolo 10 « Contributi previdenziali, assistenziali e diversi su stipendi ed altri assegni fissi al personale » che viene così a ridursi a L. 155.609.900.

Per l'anno 1973, la spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico all'apposito capitolo n. 218 iscritto *per memoria* nel bilancio relativo allo stesso anno.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 17 novembre 1973

D'UVA

(746)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1973, n. **25.**

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 a seguito del riparto del fondo nazionale ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1973, n. **26.**

Contributi alle scuole materne statali. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1973, n. **27.**

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 in conseguenza del finanziamento dei centri di assistenza tecnica agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1973, n. **28.**

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973 a seguito dell'assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1973, n. **29.**

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 in conseguenza della attribuzione del fondo speciale per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane — Legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 22 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1973, n. **30.**

Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1972 in conseguenza della ripartizione dei fondi per la costruzione di asili-nido comunali — Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del 22 dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1973, n. **31.**

Variazioni al bilancio 1973 per ulteriori finanziamenti di spese inerenti l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del 22 dicembre* 1973)

(794)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **32.**

Diritto di immissione nel ruolo regionale del personale e corresponsione di un acconto mensile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, o dalla data di inizio del servizio se successivo, e fino alla data di effettivo inquadramento nel ruolo organico in via di istituzione con apposita legge regionale, al personale trasferito, comandato o messo a disposizione in servizio presso la Regione è, a richiesta, attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile sui futuri miglioramenti economici derivanti dall'inquadramento medesimo.

La misura pro-capitale dell'acconto è così stabilita:

Carriera direttiva	L. 100.000
Carriera di concetto . .	» 90.000
Carriera esecutiva	» 80.000
Carriera ausiliaria	» 70.000

L'acconto non spetta al personale che, per qualsiasi motivo, sia cessato o cessi dal servizio prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.

L'amministrazione procederà al recupero delle somme corrisposte per il presente titolo ai dipendenti che non verranno inquadrati nel ruolo regionale.

L'acconto è soggetto a riduzione o sospensione nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Art. 2.

All'onere di 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si fa fronte coi fondi stanziati sui capitoli 4 e 9 del bilancio.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 dicembre 1973

D'UVA

(795)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **48.**

Determinazione della nuova aliquota della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 134 *del* 28 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dall'1 gennaio 1974 l'aliquota della tassa regionale di circolazione, di cui all'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, è determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1973

FANTI

(692)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **49.**

Interventi finanziari per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 135 *del 28 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per contribuire all'attuazione di piani contro le mastiti subcliniche dei bovini, al fine di migliorare la produzione igienica del latte, in ognuno dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 1973 e 1974 della regione Emilia-Romagna è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 230.000.000.

Art. 2.

Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, le amministrazioni provinciali o altri enti pubblici o privati, le associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti, che intendano promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.

I contributi vengono concessi per il finanziamento della spesa annuale prevista per l'attuazione dei piani nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie ad allestire eventuali laboratori occorrenti allo scopo, con l'esclusione di quelle primarie che siano già disponibili, ai fini dei piani, presso i laboratori pubblici o di associazioni di produttori che partecipano alla gestione dei piani stessi.

L'assessore alla sanità provvede a fornire agli enti ed alle associazioni, di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori secondo le direttive di carattere generale emanate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

I programmi, di cui all'articolo precedente, sono presentati alla giunta regionale corredati del parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni provinciali competenti e composti dagli assessori provinciali interessati, da tecnici, da rappresentanti delle categorie interessate, nonchè dai veterinari provinciali, dai capi degli ispettorati agrari provinciali, dai direttori delle sezioni zooprofilattiche e da un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria, là dove esse esistano.

Tali comitati esprimono anche periodicamente una valutazione tecnica sull'andamento e sui risultati dei piani e la trasmettono alla giunta regionale.

Art. 4.

La giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari « Sanità e sicurezza sociale » e « Agricoltura », con propria deliberazione approva i piani di cui all'art. 2 e determina l'importo massimo dei contributi ammissibili ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute, vistata dai veterinari provinciali, secondo le modalità indicate dall'assessore alla sanità.

Art. 5.

Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettori provinciali dell'agricoltura, ai fini della promozione dei piani.

Agli stessi uffici competono compiti di vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.

Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2, ai fini statistici e conoscitivi, trasmettono sistematicamente agli uffici dei veterinari provinciali tutti i dati relativi ai piani in corso di attuazione.

Art. 6.

La spesa derivante dalla presente legge, ammontante a lire 230 milioni per l'anno 1973, viene finanziata mediante l'iscrizione, nel bilancio preventivo dell'esercizio medesimo, di un apposito capitolo di spesa ed il prelevamento di L. 180 milioni dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio suddetto, secondo l'esatta destinazione data alla corrispondente somma nella apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio preventivo medesimo e di L. 50 milioni dal capitolo 18100 « Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate ».

Art. 7.

Al bilancio preventivo per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Capitolo 18150. — Fondo per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte (titoli I sezione 3ª categoria 4ª rubrica 5ª)	+ L.	230.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Capitolo 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	— »	180.000.000
Capitolo 18100. — Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate	— »	50.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	230.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, ai sensi dell'art. 44 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1973

FANTI

(693)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **50**.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 136 *del* 28 *dicembre* 1973)

(694)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **52**.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 138 *del* 28 *dicembre* 1973)

(695)

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1974, n. **1**.

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, agli invalidi di guerra e categorie assimilate nonchè ai familiari a carico dei pensionati delle categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate. Rifinanziamento per l'anno 1974 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21 e del regolamento di esecuzione n. 32 del 6 novembre 1973 sono prorogate fino al 31 dicembre 1974, con le modificazioni e le integrazioni apportate dalla presente legge, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla legge e dal regolamento citati, per la parte non coperta dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da altri enti, gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra e loro familiari a carico, nonchè i familiari a carico dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) e degli invalidi civili, che non usufruiscono ad altro titolo dell'assistenza farmaceutica.

Le disposizioni relative agli invalidi civili, contenute nel regolamento n. 32 del 6 novembre 1973, si estendono anche agli appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono considerati familiari a carico:

a) il coniuge, purchè non legalmente separato per sua colpa;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;

c) i fratelli, le sorelle, i discendenti in linea retta o collaterale ed i minori regolarmente affidati;

d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e le persone alle quali il titolare dei benefici di cui alla presente legge fu regolarmente affidato.

I familiari di cui ai punti *b*) e *c*) hanno diritto alla erogazione del contributo della Regione fino al compimento del 18° anno di età, del 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti a carico dei quali risulti, presso i competenti uffici finanziari, un reddito complessivo imponibile superiore a lire 2.000.000 (due milioni).

Art. 5.

Il fondo regionale di cui all'art. 8 viene ripartito in rate trimestrali anticipate, salvo conguaglio, secondo le modalità previste dall'art. 7 del regolamento n. 32 del 6 novembre 1973.

Art. 6.

Una quota parte del fondo stanziato con la presente legge, in ogni caso in misura non superiore allo 0,8 % del totale, è destinata alle spese generali necessarie per l'erogazione del contributo regionale e viene liquidata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

Art. 7.

I fondi stanziati con la legge 10 maggio 1973, n. 21, non utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario 1973 — in relazione alla loro particolare natura ed alle procedure di impiego e di erogazione — possono essere trasportati nell'esercizio successivo per essere utilizzati con le stesse finalità.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1974 in L. 1.000.000.000 (un miliardo), si farà fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 « Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie dei lavoratori autonomi e agli invalidi civili, che non ne usufruiscano ad altro titolo », sul quale varrà stanziata la somma di L. 1.000.000.000.

Al maggior onere di L. 300.000.000, rispetto all'esercizio finanziario 1973, l'amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dal 1° gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50 % della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25 % devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 gennaio 1974

p. Il presidente della giunta regionale
L'assessore: STEFANI

(743)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1974, n. **2.**

Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 9 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La qualificazione degli agglomerati urbani come centri storici, gli interventi e le provvidenze per la tutela, conservazione e valorizzazione dei centri storici stessi della regione Emilia-Romagna sono adottati a norma della presente legge.

Art. 2.

Su proposta della giunta, il consiglio regionale determina con legge i criteri metodologici per qualificare gli agglomerati urbani come storici e per individuare le zone territoriali omogenee di tipo *A*) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, in relazione alla loro collocazione nel contesto territoriale socio-economico e nell'ambito della tutela dei beni culturali.

In conformità ai suddetti criteri, la giunta regionale, sentiti i comuni interessati, individua i comuni sedi dei centri storici e ne tiene un inventario. A tal fine, la giunta regionale deve sentire la competente commissione consiliare.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale predispone i progetti di legge per la tutela, la rivitalizzazione e la migliore utilizzazione dei centri storici.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè ai fini della concessione dei contributi di cui al successivo art. 5, fino a quando non entrino in vigore i provvedimenti di cui al precedente art. 2, sono da considerare « centri storici » e « zone territoriali omogenee » le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici.

I piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, in mancanza degli strumenti urbanistici di cui al comma successivo, devono prevedere per i centri storici e per le zone territoriali omogenee di tipo *A*) interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Interventi diversi, nonchè quelli previsti nel comma precedente, sono effettuati secondo le prescrizioni di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni — fatto il più ampio ricorso alle convenzioni tra comuni e proprietà privata — attraverso piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

Fino a quando non sarà stato approvato il piano regolatore generale ovvero il programma di fabbricazione, ai comuni che ne sono sprovvisti si applicano le norme di cui all'art. 17, comma quinto, della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 5.

Su proposta della giunta, il consiglio regionale per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 delibera un programma annuale per la concessione ai comuni o ai loro consorzi ed alle province di contributi a fondo perduto, da destinare al finanziamento di interventi urgenti di restauro o di risanamento conservativo su immobili di loro proprietà.

Detto programma terrà conto della situazione di bilancio dei comuni e delle province, nonchè dell'importanza e della urgenza degli interventi da finanziare.

Possono essere ammessi a contributo, purchè riferiti a centri storici e a zone territoriali omogenee di tipo *A*), anche gli studi necessari per predisporre piani particolareggiati di esecuzione o piani per la edilizia economica e popolare, o per apportare varianti agli strumenti urbanistici adottati, purchè il conferimento dei relativi incarichi risulti deliberato in data succes-

siva al 31 dicembre 1972. I contributi sono concessi per il 50 % all'atto della trasmissione dello strumento urbanistico e per il restante 50 % dopo l'approvazione dello strumento stesso.

Il consiglio delibera il programma relativo al 1973 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e quelli riguardanti il 1974 ed il 1975 entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi, deliberate dai consigli degli enti richiedenti, di cui all'articolo precedente, vanno indirizzate al presidente della giunta regionale e devono essere corredate:

1) dal progetto di massima dell'intervento che si intende effettuare o da copia delle deliberazioni di conferimento di incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per gli studi di cui all'art. 5, comma terzo, o per la redazione dei piani ovvero delle varianti che si intendono predisporre;

2) da un preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le eventuali consulenze ed indagini preliminari;

3) da copie del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso all'atto della proposizione della domanda.

Le domande concernenti il programma relativo al 1973 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle relative al 1974 ed al 1975 entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono.

Art. 7.

Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui all'art. 5, comma primo, il presidente della giunta assegna all'ente, la cui domanda è stata ammessa a contributo, il termine entro il quale devono essere trasmessi, per le approvazioni e i pareri di legge, gli studi o il progetto esecutivo dell'intervento o il piano urbanistico o le varianti per i quali è stato richiesto il contributo.

Gli schemi delle convenzioni relative al conferimento degli incarichi professionali di cui al precedente art. 6, sono inviati alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma. Dette convenzioni potranno essere stipulate trascorsi quindici giorni dalla data dell'invio alla Regione.

Art. 8.

La giunta regionale provvede alla concessione del contributo con facoltà di delegare il presidente o un assessore.

Art. 9.

Per le finalità indicate nella presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700.000.000 così ripartita:

lire 200.000.000 nell'esercizio 1973;
lire 500.000.000 nell'esercizio 1974;
lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1975.

Art. 10.

All'onere di L. 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Alle maggiori spese di L. 300.000.000 nell'esercizio 1974 e lire 500.000.000 nell'esercizio 1975 rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte per il 1974 col maggior gettito della tassa regionale di circolazione di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che a partire dal 1° gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50 % della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25 % devoluto a tutto il 31 dicembre 1973 e per il 1975 con l'incremento naturale del tributo stesso.

Art. 11.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Capitolo 75200. — Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici (titolo II - sezione 4ª - categoria 11ª - rubrica 15ª) (capitolo di nuova istituzione) . . L. 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Capitolo 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . L. 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 gennaio 1974

FANTI

(744)

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1974, n. 3.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 11 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 gennaio 1974

FANTI

(745)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740390)